



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3 OTTOBRE 2022

Oggi 3 ottobre 2022 alle ore 20,00 presso la sede dell'Associazione "Alta Marea Libreria delle Donne di Bologna", si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delle Socie dell'Associazione "Alta Marea Libreria delle Donne di Bologna" in Via San Felice 16/a a Bologna.

L'Assemblea vota all'unanimità la formazione della Presidenza dell'Assemblea:

Daniela Masetti Verlicchi in qualità di Presidente ed Elena Alberti in qualità di Segretaria.

La Presidente, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e comunicazione scritta come previsto dall'art. 8 dello Statuto, contenente il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica e/o integrazione di alcuni articoli dello Statuto su richiesta dall'Ufficio Regionale del RUNTS;

2) Varie ed eventuali.

La Presidente Daniela Masetti Verlicchi dichiara regolarmente costituita l'Assemblea straordinaria delle socie ed atta a deliberare.

L'Assemblea ha inizio alle ore 20,10.

Prende la parola Elena Alberti, che legge le integrazioni allo Statuto necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS richieste dalla Regione Emilia Romagna.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni suindicate, si propone di apportare allo Statuto vigente le seguenti modifiche:

Art. 2 Obiettivi e Attività:

vengono rimodulati i punti 1) 2) e 3) ed aggiunto:

L'Associazione può esercitare a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale con le modalità operative deliberate dal coordinamento.

L'Assemblea approva all'unanimità la variazione.

Art. 4 Domanda di ammissione

Viene tolta la frase " In caso di domanda di ammissione come associate/i presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale"

L'Assemblea approva all'unanimità la variazione.

Art. 5 Diritti

Viene aggiunto il paragrafo "esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al coordinamento, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta"

L'Assemblea approva all'unanimità la variazione.

Art. 8 Doveri

il punto F del vecchio statuto è stato eliminato .

L'Assemblea approva all'unanimità le variazioni.

Art. 12 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

lasciato invariato in quanto modificato art. 4 relativo ai minorenni

ART. 16. Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

AGGIUNTO "previa istanza scritta da presentare al coordinamento, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta"

L'Assemblea approva all'unanimità la variazione

Art. 17 Scioglimento

AGGIUNTO: "in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall'Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio"

L'Assemblea approva all'unanimità la variazione

La Presidente legge lo Statuto con le modifiche approvate e sottopone all'Assemblea la votazione finale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,45

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE

Daniela Hasetti Verè colui

LA SEGRETARIA

Elisa Albini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Registrato il 14.10.22 Serie 3 el N. 6621

pagato € ESENTE

(Euro

IL FUNZIONARIO

Ilaria Nadalin



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Dell'Associazione "ALTA MAREA – LIBRERIA DELLE DONNE DI BOLOGNA APS"
(L. 383/2000, L.R. 34/2002 e adeguato al D. Lgs. 460/97/art. 148 TUIR).

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale e ricreativo che assume la denominazione "Associazione Alta Marea – Libreria delle Donne di Bologna APS". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

L'Associazione ha sede legale in Bologna Via San Felice 16/A e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede deliberato dall'Assemblea degli Associati/e all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Obiettivi e Attività

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei/delle propri/e associati/e ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutte le persone associate, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte/i, senza distinzione di sesso. Essa opera con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha come finalità la promozione di una cultura di genere, la sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, dell'educazione di genere e vuole favorire l'accesso alla cultura da parte di soggetti svantaggiati e discriminati con particolare attenzione alla produzione e divulgazione di opere letterarie e artistiche realizzate dalle donne anche attraverso l'offerta di strumenti formativi per la valorizzazione delle loro competenze e conoscenze in un'ottica di pari opportunità.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) Promozione della lettura, divulgazione della produzione letteraria e artistica delle donne e di soggetti svantaggiati attraverso eventi culturali quali incontri e presentazioni di libri;
- 2) Organizzazione di corsi di formazione nei seguenti ambiti: scrittura, lettura, arte, musica;
- 3) Partecipare alla realizzazione di eventi pubblici, attività artistiche e culturali in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni che operano in questi settori;
- 4) promozione di iniziative associative ed autogestite;
- 5) attività editoriale, dalla realizzazione e pubblicazione di testi che rientrano nelle finalità associative, a tutte le attività tese alla diffusione e promozione degli stessi;
- 6) promozione ed organizzazione di manifestazioni quali conferenze, incontri, dibattiti, seminari, stage, convegni, scambi culturali nazionali ed internazionali, esposizioni e mostre;
- 7) somministrazione di alimenti e bevande presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale, organizzazione di viaggi e soggiorni sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate, anche attraverso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di Associate/i. Le predette attività non si considerano in alcun caso commerciali, giusta la disposizione di cui all'art. 148 comma 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (cd. "Tuir");
- 8) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli obiettivi istituzionali incluse attività di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale con le modalità operative deliberate dal coordinamento.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà avvalersi prevalentemente di prestazioni gratuite mediante attività di volontariato svolta dai propri associati ed avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In caso di particolare necessità, potrà avvalersi anche di prestazioni retribuite di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, anche estraneo all' Associazione.



Art. 3 - Associate/i

Possono essere associate all'Associazione, con numero illimitato, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo né di lucro né economico, che ne condividano le finalità e che si impegnino concretamente a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammessa/o come associata/o dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni in merito alla domanda di ammissione

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci/e (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del Consiglio Direttivo o chi da esso autorizzato e la persona richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associata/o a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associata/o non ammessa/o ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 - Diritti

La qualifica di associata/o conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina del direttivo dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere elette/i negli stessi;

- esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al coordinamento, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 - Doveri

Chi si associa è tenuta/o a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi dall'Assemblea degli Associati/e;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associata/o

La qualifica di associate/i si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro Associati/e con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti di persona associata che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessata/o a mezzo lettera raccomandata o mail certificata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli Associati/e che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocata/o anche l'associata/o interessata/o, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti; fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associata/o interessata/o dal provvedimento si intende sospesa/o.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Associati/e a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessata/o mediante lettera raccomandata o mail certificata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associata/o senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro Associati/e.

Per nessun motivo, può essere richiesto il rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 - Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi di associate/i;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associate/i e di terze/i;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra associate/i durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Ai fini di cui all'art. 8 comma 1 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati/e, che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati/e possano prenderne visione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Formano l'Associazione e ne fanno parte:

- a) l'Assemblea degli Associati/e;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la/il Presidente;

L'elezione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati/e è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione, e sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i programmi dell'attività da svolgere;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) deliberare eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del/la Segretario/a è fatta dal/la Presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.

Art. 12 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal/la Presidente del Consiglio Direttivo, e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata, ovvero mediante comunicazione scritta diretta ad ogni associata/o, da spedirsi, anche per mail certificata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo delle persone associate.

Nelle assemblee hanno diritto di voto le persone maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associata/o può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associata/o.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo delle persone partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una delle persone associate.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone associate aventi diritto di voto intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti delle persone associate.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno

la metà più una delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno delle persone associate, intervenute o rappresentate per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati/e ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di cinque persone elette tra chi è associata/o.

Chi compone il Consiglio Direttivo resta in carica per un mandato di tre anni ed è rieleggibile.

Esse/i rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli Associati/e per l'elezione delle persone componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno la/il Presidente e la/il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo mail certificata, da inviarsi almeno otto giorni prima della convocazione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte/i le/i consigliere/i.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice Presidente e in assenza di entrambi dal/la più anziana/o di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza, e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone intervenute. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando tutte/i sono presenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutte le sue componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine

del giorno. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dal/la stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione di associate/i;
- f) nominare le persone responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati/e, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare una o più persone tra quelle associate ad esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 - Sostituzione componenti del Consiglio - Decadenza

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, una/o delle/i componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando la/il prima/o tra le/i non elette/i in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati/e immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli Associati/e cui spetterà eleggere le/i sostitute/i per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza delle/i componenti o comunque, se viene meno la maggioranza delle/i componenti originariamente elette ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e le/i componenti rimaste/i in carica devono convocare entro 20 giorni



l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Presidente

La/il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

La/il Presidente, eletta/o dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati/e, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La/il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano alla Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/la Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.

Art. 16 - Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati/e), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione delle persone associate per la consultazione, previa istanza scritta da presentare al coordinamento, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra



le persone non associate, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall'Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

Art. 18 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra Associati/e, oppure tra organi e Associati/e, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, che opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina, che, se non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 19 -Norma Finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento al codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, ad altre norme di leggi vigenti in tema di associazionismo, nonché alle norme del Codice Civile.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Il Presidente

Daniela Fasetti Veresoli

Il Segretario

Elisa Albini